

CIRCOLARE MONOGRAFICA

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI

Credito d'imposta cultura, istanze entro il 15 novembre 2021

Vanno comunicati le spese ammissibili sostenute nel 2020 e il credito di imposta "virtuale"
di Sandra Pennacini | 13 OTTOBRE 2021

È stato pubblicato in data 11 ottobre 2021 il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 262278/2021 con il quale sono stati fissati i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del cd. "Bonus Teatro e Spettacoli" o "Credito d'imposta cultura", di cui all'art. 36-bis del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Ai fini del riconoscimento del credito di imposta le imprese esercenti le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo dovranno presentare istanza telematica mediante la specifica "Comunicazione delle spese relative alle attività teatrali e agli spettacoli dal vivo", a partire dal 14 ottobre ed entro il 15 novembre 2021.

Premessa

L'art 36-bis del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (cd. decreto "Sostegni") ha previsto misure a sostegno della cultura, specificatamente destinate a favore delle imprese esercenti attività teatrali e di spettacoli dal vivo, a condizione che le stesse abbiano subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all'anno 2019.

Il cd. "bonus teatro e spettacoli", altresì denominato "credito d'imposta cultura", consiste nel riconoscimento di **un credito d'imposta pari al 90% delle spese sostenute nell'anno 2020** per la realizzazione delle attività teatrali e di spettacolo dal vivo, anche se realizzate attraverso l'utilizzo di sistemi digitali per la trasmissione di opere dal vivo.

Tale credito di imposta viene riconosciuto anche qualora le imprese abbiano beneficiato in via ordinaria di altri finanziamenti previsti a carico del Fondo unico per lo spettacolo.

Le modalità attuative relative alla misura erano state demandate dall'art. 36-bis del D.L. n. 41/2021 ad un successivo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, ora emanato, nel quale sono stati definiti anche i criteri di controllo del rispetto della soglia massima di spesa, stabilita per la misura in 10 milioni di euro. **Laddove le richieste dovessero esuberare le risorse stanziare, si procederà a riparto.**

Comunicazione delle spese relative alle attività teatrali e agli spettacoli dal vivo

Il provvedimento AdE n. 262278/2021 ha stabilito il contenuto e le modalità di presentazione telematica della "**Comunicazione delle spese relative alle attività teatrali e agli spettacoli dal vivo**", indispensabile al fine di ottenere il riconoscimento del "bonus teatro", altresì definito "credito d'imposta cultura".

Le caratteristiche basilari della misura sono le seguenti:

- il credito d'imposta cultura è riconosciuto ai soggetti **esercenti attività d'impresa** che svolgono attività teatrali e di spettacoli dal vivo;

- che hanno subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di **almeno il 20 per cento** rispetto all'anno 2019;
- l'ammontare del credito di imposta riconosciuto è pari al **90% delle spese sostenute nell'anno 2020 per la realizzazione delle suddette attività, anche se alle stesse si è proceduto attraverso l'utilizzo di sistemi digitali**;
- al fine del riconoscimento del credito di imposta **è necessario trasmettere l'apposita comunicazione**, esclusivamente in modalità telematica (a cura del contribuente dotato di credenziali per l'accesso all'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate, oppure tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322);
- la misura **è subordinata al rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al Temporary Framework**, Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche, nonché, per gli aiuti diversi dal presente credito per i quali il dichiarante manifesta l'intenzione di fruire dei massimali di cui alla Sezione 3.12 del predetto Quadro temporaneo, nel rispetto delle condizioni ivi previste.



Attenzione

È possibile trasmettere le istanze a partire **dal 14 ottobre e entro il 15 novembre 2021**.

Fino al 15 novembre, inoltre, **è possibile trasmettere una nuova istanza** che andrà automaticamente a sostituirsi quelle precedentemente inviate. Entro il medesimo termine, inoltre, è possibile inviare **istanza di rinuncia** (totale) alla richiesta del credito di imposta.

Contenuto della comunicazione

I dati da trasmettersi con riferimento all'istanza relativa al "bonus teatro" o "credito d'imposta cultura" sono, per quanto riguarda i dati rilevanti ai fini del computo del credito di imposta, molto semplici:



Viene infatti richiesta l'indicazione dei dati anagrafici del soggetto richiedente e l'indicazione della base di calcolo del credito di imposta, ovvero **l'ammontare delle spese sostenute nel 2020 rilevanti ai fini della misura, nonché del corrispondente credito di imposta (virtuale), pari al 90% delle spese stesse**.

SPESE PER ATTIVITÀ TEATRALI E SPETTACOLI DAL VIVO E CREDITO D'IMPOSTA	Spese sostenute nel 2020 per le attività teatrali e gli spettacoli dal vivo		.00
	Credito d'imposta		.00

**Attenzione**

Il credito di imposta effettivamente fruibile dovrà tuttavia confrontarsi con la capienza delle somme destinate a copertura della misura. Per tale ragione, ad avvenuta presentazione delle istanze, l'Agenzia delle Entrate provvederà a confrontare l'ammontare dei crediti richiesti con le somme stanziare e, laddove le richieste esuberassero le risorse, si procederà a riparto.

L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile sarà pari al credito d'imposta richiesto con la Comunicazione, moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 25 novembre 2021.

I limiti relativi agli aiuti di Stato Covid-19 e i riflessi nella Comunicazione

Come si è detto, anche il "credito d'imposta cultura" rientra negli aiuti di Stato riconosciuti a contrasto degli effetti economici scaturiti dall'epidemia da Covid-19, nell'ambito dell'accordo quadro europeo "Temporary Framework".

Più precisamente, tale credito viene concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

**Attenzione**

Si rende quindi necessario, nella predisposizione della comunicazione, verificare l'ammontare degli aiuti già fruiti con riferimento ad altre misure rientranti nel perimetro del Temporary Framework (T.F.), compilando il QUADRO A della Comunicazione, nel quale **occorre dare evidenza di tutti gli "aiuti Covid" cui si è avuto accesso:**

MISURE AMMISSIBILI NELL'AMBITO DELLE SEZIONI 3.1 E 3.12 DEL TEMPORARY FRAMEWORK		DECRETO LEGGE 34/2020 CONVERTITO CON MODIFICHE IN LEGGE 77/2020		PERIODO AMMISSIBILE					
		Sez. 3.1	Sez. 3.12	Data inizio			Data fine		
				giorno	me	anno	giorno	me	anno
Articolo 24 "Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP"									
Articolo 25 "Contributo a fondo perduto"									
Articolo 28 "Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda"									
Articolo 120 "Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro"									
Articolo 129-bis "Agevolazioni fiscali in materia di imposte dirette nel Comune di Compione d'Italia"									
Articolo 177 "Esenzioni dall'imposta municipale propria IMU"									

Come precisato dalle istruzioni di compilazione alla comunicazione, ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti dalla Sezione 3.1 del T.F. occorre tenere conto del credito d'imposta richiesto con la comunicazione in fase di predisposizione, e delle misure fiscali elencate nel quadro A (per i quali è barrata la casella "Sez. 3.1"), nonché di tutte le altre misure agevolative riconosciute nell'ambito della citata Sezione 3.1, diverse da quelle espressamente elencate per le quali va compilata la sezione "Altri aiuti" del quadro A, riportando, con particolare riferimento agli altri aiuti fiscali ed erariali istituiti dopo l'approvazione della presente comunicazione che richiamano i commi da 14 a 17 dell'art. 1 del D.L. n. 41/2021, anche gli estremi della norma istitutiva.

Nel caso in cui le misure agevolative siano disciplinate da più articoli e/o da più commi e/o da più lettere va riportato solo il primo articolo e/o il primo comma e/o la prima lettera. Il comma e/o la lettera devono essere specificati solo nel caso in cui l'articolo e/o il comma contengano anche disposizioni non riguardanti l'agevolazione da indicare nel quadro A. In particolare, nel campo "Tipo norma" occorre indicare uno dei seguenti codici: 1 – Decreto-legge; 2 – Decreto Legislativo; 3 – Legge; 4 – Legge Regionale/Provinciale; 5 – Decreto del Presidente della Repubblica.



Attenzione

Occorre anche evidenziare che, ai fini della verifica del rispetto degli aiuti di Stato fruiti, **rileva il concetto di impresa unica**; qualora il dichiarante si trovi in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato, nel quadro A occorre indicare solo gli aiuti fruiti direttamente da parte del contribuente che presenta la comunicazione, ma ai fini della verifica del superamento delle soglie occorre tenere conto degli aiuti di goduti da parte di tutti gli appartenenti all'impresa unica.

In caso di appartenenza a impresa unica, si rende necessario compilare anche il QUADRO B, indicando i codici fiscali delle altre imprese con le quali il dichiarante si trova in una relazione di controllo:

QUADRO B - ELENCO DEI SOGGETTI APPARTENENTI ALL'IMPRESA UNICA	
B1	Codice fiscale <input type="text"/>
B2	Codice fiscale <input type="text"/>
B3	Codice fiscale <input type="text"/>
B4	Codice fiscale <input type="text"/>
B5	Codice fiscale <input type="text"/>
B6	Codice fiscale <input type="text"/>
B7	Codice fiscale <input type="text"/>
B8	Codice fiscale <input type="text"/>



Attenzione

Se il credito di imposta oggetto di richiesta comporta il superamento delle soglie di aiuto ammissibili, è necessario darne evidenza in sede di istanza, **indicando il minore importo che viene richiesto a titolo di credito di imposta fino a concorrenza della soglia di appartenenza.**

L'importo esposto nel campo "minor importo richiesto" sarà quello che verrà considerato ai fini del riconoscimento del credito di imposta, successivamente fruibile in base alla percentuale che sarà stabilita dall'apposito provvedimento che sarà emanato una volta verificato il rispetto del limite di spesa complessivo (10 milioni di euro).

MINOR IMPORTO RICHIESTO	Minor importo richiesto per il rispetto dei limiti previsti dalla sezione 3.1 del Temporary Framework	,00
--------------------------------	---	-----



Attenzione

Al fine di evidenziare l'avvenuto rispetto di tutte le norme in materia di aiuti di Stato Covid-19, il contribuente è **tenuto a rilasciare autocertificazione** (sezione 3.1 o 3.12) precisando se tutte le condizioni sono rispettate, evidenziando altresì se si è provveduto alla rideterminazione al ribasso del credito di imposta oggetto di richiesta al fine del rispetto delle soglie.

Si ricorda che per quanto riguarda la sezione 3.1 del TF le soglie sono così stabilite:

- **Per gli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021**
 - Settore agricolo euro 100.000
 - Settore pesca e acquacoltura euro 120.000
 - Settori diversi da quello agricolo e della pesca e acquacoltura euro 800.00
- **Per gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021**
 - Per il settore agricolo euro 225.000
 - Per il settore pesca e acquacoltura euro 270.000
 - Per i settori diversi da quello agricolo e della pesca e acquacoltura euro 1.800.000

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR N. 445/2000 (da rendere per gli aiuti ricevuti nell'ambito della sezione 3.1 del Temporary Framework)	<p>Il sottoscritto dichiarante/rappresentante del dichiarante consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445,</p> <p style="text-align: center;">DICHIARA</p> <p>A) <input type="checkbox"/> che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pari a euro 100.000 per il settore agricolo, a euro 120.000 per il settore della pesca e acquacoltura e a euro 800.000 per i settori diversi da agricoltura e pesca e acquacoltura.</p> <p style="text-align: center;">oppure</p> <p><input type="checkbox"/> che il predetto ammontare supera i limiti sopra citati e che l'importo eccedente è quello indicato nel riquadro "Superamento limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework".</p> <p>B) <input type="checkbox"/> che l'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti dal 28 gennaio 2021, elencati nel quadro A, per i quali è barrata la casella "Sezione 3.1", tenendo conto degli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021, incluso il credito d'imposta richiesto con la presente comunicazione, non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificati dalla Comunicazione della Commissione europea C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021, pari a euro 225.000 per il settore agricolo, a euro 270.000 per il settore della pesca e acquacoltura e a euro 1.800.000 per i settori diversi da agricoltura e pesca e acquacoltura.</p>
---	---

oppure

che il predetto ammontare **supera**, per effetto del credito d'imposta richiesto con la presente comunicazione, i limiti sopra citati. Pertanto, ai fini del rispetto dei predetti limiti, l'ammontare del credito d'imposta richiesto è pari all'importo indicato nel campo "Minor importo richiesto".

C) che l'impresa non risultava già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, oppure che l'impresa è di dimensione micro o piccola e, pur risultando già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, non è soggetta a procedure concorsuali per insolvenza e non ha ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione, oppure, avendo ricevuto aiuti per il salvataggio, ha rimborsato il prestito o revocato la garanzia al momento della concessione degli aiuti, oppure, avendo ricevuto aiuti per la ristrutturazione, non è più soggetta a un piano di ristrutturazione al momento della concessione degli aiuti.

D) di essere a conoscenza che gli aiuti ottenuti in eccesso rispetto all'importo massimo consentito, o oggetto di false dichiarazioni, dovranno essere volontariamente restituiti dal beneficiario con i relativi interessi e che in caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto e degli interessi di recupero, il corrispondente importo dovrà essere sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti. In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria, o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere effettivamente ripagato.

E) che non rientra tra i soggetti di cui all'articolo 162-bis (intermediari finanziari e società di partecipazione) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

F) che si trova in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato e che per la dichiarazione del rispetto o meno dei limiti di cui ai punti A) e B) si è tenuto conto dell'ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti, nell'ambito della Sezione 3.1 del Temporary Framework, da tutte le imprese che si trovano nella suddetta relazione di controllo, elencati nel quadro A, compreso il credito d'imposta di cui all'art. 36-bis del D.L. n. 41 del 2021.

FIRMA

Certificazione antimafia

È possibile che l'ammontare del credito di imposta del quale si richiede il riconoscimento sia di ammontare superiore a 150mila euro.

In questo caso è necessario compilare anche il QUADRO C, rendendo dichiarazione antimafia. In questo caso il soggetto beneficiario o il suo rappresentante firmatario è tenuto a rilasciare una delle seguenti dichiarazioni:

- di essere iscritto/che il soggetto beneficiario è iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste);
- ai fini della richiesta della documentazione antimafia, occorre indicare nel quadro i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'art. 85 e all'art. 91, comma 5, del D.Lgs. n. 159 del 2011. Tale dichiarazione sostitutiva va resa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, apponendo la firma nell'apposito riquadro, con avvertenza che, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo decreto presidenziale. Vanno riportati i codici fiscali delle persone fisiche indicate nell'art. 85 e nell'art. 91, comma 5, del D.Lgs. n. 159 del 2011 per le quali va richiesta la documentazione antimafia, nonché i codici fiscali dei loro familiari conviventi di maggiore età. A tal fine tutti i soggetti per i quali va richiesta la documentazione antimafia devono consegnare al firmatario della comunicazione/dichiarazione telematica (beneficiario/soggetto in caricato) la prescritta dichiarazione sostitutiva attestante i familiari conviventi, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, debitamente sottoscritta, unitamente alla copia di un documento di identità.

QUADRO C - ELENCO DEI SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA ANTIMAFIA	
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (da rendere qualora il credito sia di importo superiore a euro 150.000)	IL SOTTOSCRITTO in qualità di beneficiario/representante del soggetto beneficiario, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ai sensi dell'articolo 47 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, DICHIARA <input type="checkbox"/> di essere iscritto/che il soggetto beneficiario è iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 OPPURE <input type="checkbox"/> ai fini della richiesta della documentazione antimafia, che nel presente quadro sono indicati i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui agli articoli 85 e 91, comma 5, del decreto legislativo n. 159 del 2011
	FIRMA <input type="text"/>
ELENCO DEI SOGGETTI SOTTOPOSTI ALLA VERIFICA ANTIMAFIA	Codice fiscale <input type="text"/> Codice qualifica <input type="text"/> C1
	Codice fiscale del familiare convivente <input type="text"/> C2

Fruizione del credito di imposta

Il credito d'imposta cultura sarà utilizzabile:

- **a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento che stabilirà l'effettiva percentuale di credito d'imposta fruibile, ad avvenuta verifica del rapporto tra le richieste pervenute e le risorse disponibili;**
- **se il credito supera 150.000 euro** (e dunque si è resa dichiarazione antimafia, quadro C) sarà utilizzabile solo ad avvenuta esito positivo delle verifiche di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sarà l'Agenzia delle Entrate a comunicare l'autorizzazione all'utilizzo del credito, chiaramente se non sussistano motivi ostativi;
- **esclusivamente in compensazione con modello F24** (il codice tributo sarà stabilito da una successiva Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate);
- i modelli F24 dovranno transitare obbligatoriamente dai canali dell'Agenzia, e saranno scartati laddove il credito non risulti concesso o comunque di ammontare disponibile sufficiente.



Riferimenti normativi

- D.L. 22 marzo 2021, n. 41, art. 36-bis, convertito con modificazioni in legge 21 maggio 2021, n. 69
- Agenzia delle Entrate, Provvedimento 11 ottobre 2021, n. 262278/2021